



ASSISTENZA STATO DI BISOGNO BANDO ANNO 2021

Art. 1 - PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delle Forme di Assistenza e dei relativi stanziamenti effettuati, concede un sussidio in favore di iscritti attivi, pensionati diretti in attività o ai superstiti di iscritti deceduti i quali, a causa di eventi gravi e straordinari, si siano trovati in una condizione di stato di disagio economico contingente e momentaneo ovvero che, in caso di malattia o infortunio, non abbiano esercitato in maniera assoluta la professione, per un periodo non inferiore a quattro mesi continuativi.

Lo stato di disagio economico dovrà essere comprovato da apposita documentazione che possa fornire indicazione circa la condizione che dà luogo alla richiesta.

Si precisa, altresì, come detta prestazione assistenziale sia erogabile una volta sola e non sia cumulabile con le altre forme di indennizzo richieste per lo stesso evento e previste dal Regolamento delle forme di Assistenza.

Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e viene concesso per gli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

Art. 2 - BENEFICIARI

2.1. Possono beneficiare dei sussidi:

- a) gli iscritti in attività;
- b) i pensionati diretti dell'ENPAP in attività;
- c) in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, il coniuge, i figli minori o inabili al lavoro, i familiari conviventi entro il 2° grado ed a carico al momento del decesso, i figli che non abbiano diritto a trattamento previdenziale.

2.2. Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con gli adempimenti statutari in materia di iscrizione e contribuzione; si prescinde da detto requisito per le richieste di sussidio presentate in relazione a posizioni di iscritti deceduti;
- b) il reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente la domanda, non deve essere superiore a 7 volte l'importo dell'assegno sociale in vigore nel medesimo anno.

Art. 3 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

3.1. I sussidi possono essere erogati per sostenere stati di disagio economico contingente e momentaneo, conseguenti a spese urgenti e non differibili e con rilevante incidenza sul bilancio familiare.

3.2. Le cause dello stato di disagio economico possono essere conseguenza di:

- a) eventi straordinari, casi fortuiti o di forza maggiore, che non possano essere ricondotti alle tipologie previste dal capo IV del Regolamento di assistenza nei casi di “catastrofi o calamità naturali”;
- b) malattia o infortunio del richiedente o dei familiari a carico;
- c) prolungata sospensione o riduzione forzata dell'attività professionale a causa di malattia o infortunio per un periodo non inferiore a quattro mesi continuativi;
- d) decesso dell'iscritto o del pensionato;
- e) stato di grave disabilità del coniuge o dei figli conviventi.

3.3. Il sussidio è erogabile una sola volta nel corso dell'iscrizione all'Ente. Inoltre, l'ENPAP non può erogare altre coperture assistenziali previste dal relativo Regolamento, per le stesse cause che hanno determinato il contributo per lo stato di bisogno.

Art. 4 - TERMINI E MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

L'art. 44.2 del Regolamento delle forme di assistenza prevede che la domanda di sussidio venga presentata entro sei mesi dall'evento che ha causato lo stato di disagio economico. Pertanto rientrano nel presente bando le istanze riferite ad eventi verificatisi nell'anno 2021, purché la relativa domanda venga formulata entro il predetto termine semestrale.

Coloro che intendono richiedere il sussidio di cui all'art. 1 dovranno presentare apposita domanda di ammissione redatta in carta semplice che dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta raccomandata presso gli Uffici dell'Ente siti a Roma (00161) in via Andrea Cesalpino n.1 o, ancora, trasmessa tramite posta certificata all'indirizzo welfare@pec.enpap.it.

Unitamente alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione (farà fede il timbro postale o l'invio attraverso posta certificata all'indirizzo: welfare@pec.enpap.it):

- ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente nonché dal coniuge se per quest'ultimo è stato considerato il relativo reddito nella determinazione dell'imponibile IRPEF complessivo;
- fotocopia fronte e retro di un valido documento d'identità;
- dichiarazione del richiedente dalla quale emergano i motivi e le circostanze che hanno determinato la condizione per la quale viene richiesto il sussidio. A corredo della domanda dovrà altresì essere trasmessa apposita documentazione ritenuta utile per comprovare le suddette condizioni.

In base alle diverse casistiche indicate al precedente punto 3) per le quali viene formulata la domanda, l'Ente valuterà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta con riserva, ove necessario, di acquisire successivamente ulteriori elementi per valutare l'istanza ai fini istruttori.

Art. 5 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO ED ESAME DELLE DOMANDE

Le domande di sussidio, purché debitamente documentate, sono istruite in base all'ordine cronologico di arrivo, e sottoposte all'esame del Consiglio di amministrazione che, con valutazione insindacabile, delibera l'ammissibilità, o meno, dell'istanza e l'entità del sussidio, che potrà avere un limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00), da determinare a seconda dei casi.

Art. 6 -INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile rivolgersi al Servizio Welfare - via Andrea Cesalpino n. 1 (00161) Roma, numero verde **800410444** (*gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale*) o al numero fisso **069453261**, oppure consultare il sito www.enpap.it o inviare una e-mail all'indirizzo welfare@enpap.it, o posta certificata welfare@pec.enpap.it.

Roma, dicembre 2020

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
Felice Damiano Torricelli